



REGOLAMENTO del CONSIGLIO d'AREA
di
INGEGNERIA ELETTRONICA

Art. 1 – Corsi di studio dell'Area

- 1.1 All'Area Didattica di Ingegneria Elettronica fanno riferimento il Corso di laurea in Ingegneria Elettronica, il Corso di laurea specialistica in Ingegneria Elettronica, il Corso di laurea in Ingegneria Elettronica con modalità a distanza (Consorzio Nettuno) e il Corso di laurea (quinquennale) in Ingegneria Elettronica dell'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99.

Art. 2 – Composizione del Consiglio d'Area

- 2.1 Il Consiglio d'Area di Ingegneria Elettronica è formato dalle seguenti cinque componenti:
- professori di ruolo;
 - ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Legge 341/90 che svolgono attività didattica frontale nei corsi di studio attivi definiti nell'art. 1, a qualsiasi titolo e a seguito di delibera del Consiglio stesso;
 - i docenti che, per contratto, ricoprono insegnamenti afferenti ai corsi di studio attivi definiti nell'art. 1;
 - il Manager Didattico ovvero, in attesa della sua nomina o in assenza, l'unità di personale amministrativo o tecnico assegnato al Consiglio dell'Area Didattica;
 - una rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivi definiti nell'art. 1, nella misura del 15% dei componenti di cui ai precedenti punti.
- Partecipano altresì ai lavori del Consiglio d'Area i professori fuori ruolo e, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, gli incaricati stabilizzati.
- 2.2 L'afferenza dei professori e dei ricercatori al Consiglio è regolata dall'art. 4, comma 4, del Regolamento Didattico di Facoltà.
- 2.3 La rappresentanza degli studenti è definita mediante nomina da effettuarsi secondo le regole definite dallo Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma e dal Regolamento di Facoltà. In caso di vacanza della rappresentanza, il Preside dovrà convocare le relative elezioni entro 90 giorni dalla data della vacanza, sia essa accertata sia prevista per naturale scadenza dei rappresentanti. La scelta della data deve essere compatibile con il calendario accademico.
- 2.4 La composizione del Consiglio d'Area, definita nei precedenti commi, è comunicata dal Preside entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico e ha validità a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo.
- 2.5 Tutti i membri del Consiglio d'Area hanno il dovere di partecipare alle riunioni di detto Consiglio e hanno i diritti di parola, di proposta e di verbalizzazione su tutte le questioni trattate con le eccezioni qui di seguito specificate. I professori di ruolo di seconda fascia partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area per tutte le questioni a eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo di prima fascia e alle persone dei professori di ruolo di prima fascia. I ricercatori universitari partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area a eccezione di quelle relative alla

destinazione dei posti di professore di ruolo di prima fascia e di seconda fascia e alle persone dei professori di ruolo di prima fascia e di seconda fascia. I professori a contratto partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area di appartenenza con diritto di parola per tutte le questioni a eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di docente di ruolo (di prima fascia, di seconda fascia o ricercatore) e alle persone dei docenti di ruolo (di prima fascia, di seconda fascia o ricercatori). I rappresentanti del personale amministrativo e tecnico e degli studenti partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area, a eccezione di quelle relative a questioni concernenti i posti e le persone dei professori di ruolo, dei ricercatori e dei professori a contratto.

Art. 3 – Attribuzioni del Consiglio d'Area

- 3.1 Il Consiglio d'Area esercita tutte le attribuzioni previste per i Consigli di Corso di laurea dal D.P.R. 382/80 e dalla Legge 341/90.
- 3.2 Sono compiti del Consiglio d'Area:
- il coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento delle lauree e delle lauree specialistiche di cui all'art. 1;
 - l'adozione del Manifesto degli studi con la previsione delle attività didattiche necessarie al conseguimento del titolo compatibilmente con le risorse a disposizione;
 - l'approvazione dei programmi di insegnamento e delle relative propedeuticità;
 - la definizione del calendario delle lezioni e delle prove finali relativi ai vari insegnamenti e al conseguimento del titolo;
 - l'approvazione delle attività didattiche extra-moenia e il riconoscimento di attività di insegnamento o di percorsi didattici usufruiti dagli studenti in sedi universitarie diverse, anche in relazione ad accordi internazionali;
 - l'adozione di nuove modalità didattiche;
 - la valutazione dell'attività didattica;
 - l'autorizzazione a docenti allo svolgimento di attività didattica fuori sede;
 - l'autorizzazione a docenti all'interruzione dell'attività didattica per svolgere altra attività fuori sede;
 - l'approvazione dei piani di studio degli studenti;
 - la valutazione delle domande di studenti.
- 3.3 Il Consiglio d'Area formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà in ordine a:
- modifiche statutarie e al Regolamento Didattico della Facoltà;
 - richieste di attrezzature e di personale docente e amministrativo e tecnico, comprese anche le richieste di contratti di docenza e tutoraggio al fine di organizzare le attività di insegnamento;
 - attivazione e disattivazione di discipline;
 - progetti didattici e organizzazione didattica della Facoltà.
- 3.4 Il Consiglio d'Area collabora alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento e tutoraggio organizzate dalla Facoltà.
- 3.5 Il Consiglio d'Area delibera sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio di

Facoltà.

Art. 4 – Elezione del Presidente

- 4.1 Il Presidente del Consiglio d'Area è eletto a scrutinio segreto, in prima istanza fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Consiglio Didattico o, in subordine, nel caso di legittima indisponibilità di tale componente, fra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. In tal caso, per questioni concernenti la destinazione dei posti di prima fascia e le persone dei professori di prima fascia, il Consiglio sarà presieduto dal professore di prima fascia più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
- 4.2 L'elezione, a cui partecipano tutti i membri del Consiglio d'Area definiti nel precedente Art. 2, avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione e a maggioranza relativa nella convocazione successiva; essa è indetta a cura del professore di ruolo di prima fascia del Consiglio d'Area più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età (Decano) almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 5 – Attribuzioni del Presidente

- 5.1 Il Presidente del Consiglio d'Area sovrintende e coordina le attività dei Corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al precedente Art. 1; in particolare:
- rappresenta il Consiglio d'Area presso gli altri organi della Facoltà;
 - convoca il Consiglio d'Area secondo le modalità di cui agli Artt. 8 e 9, predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni; dirige e modera la discussione e garantisce l'osservanza del Regolamento;
 - cura l'esecuzione delle delibere; vigila sul rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'Area e provvede alla redazione dei verbali, curandone l'inoltro agli organi accademici competenti;
 - coordina le operazioni relative all'organizzazione e gestione degli esami di profitto e di laurea;
 - nomina le Commissioni degli esami di profitto e di laurea e, nel quadro generale definito dal Manifesto annuale degli studi e del Regolamento del Consiglio d'Area, cura l'organizzazione delle sedute di laurea e la loro pubblicizzazione;
 - coordina ogni altra attività relativa alla gestione della carriera scolastica degli studenti e del recupero della qualifica di studente.
- 5.2 In tale attività il Presidente è coadiuvato da un Segretario ed eventualmente da una Giunta di Presidenza, così come indicato nel successivo Art. 6.
- 5.3 Il Segretario è il Manager Didattico ovvero, in attesa della sua nomina o in assenza, l'unità di personale amministrativo o tecnico assegnato al Consiglio dell'Area Didattica.
- 5.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Decano del Consiglio d'Area.

Art. 6 – Commissioni e Giunta di Presidenza

- 6.1 Il Consiglio d'Area può deliberare su proposta del Presidente l'istituzione di Commissioni con compiti specifici e, in particolare, di Commissioni permanenti. Le Commissioni provvedono a istruire questioni di competenza del Consiglio d'Area e a redigere proposte di delibere; esse possono avere poteri deliberanti su specifici argomenti stabiliti dal Consiglio. Le Commissioni vengono elette dal Consiglio, che ne designerà il Presidente, il numero e la categoria dei membri, nonché la scadenza.
- 6.2 Il Presidente vigila a che le decisioni delle Commissioni con poteri deliberanti siano conformi alle direttive del Consiglio e ha il potere, ove lo ritenga opportuno, di rinviare tali decisioni all'esame del Consiglio stesso.
- 6.3 Il Presidente può essere coadiuvato da una Giunta, costituita da membri del Consiglio, la cui composizione viene proposta dal Presidente stesso. La Giunta collabora con il Presidente nella stesura dell'ordine del giorno e nella redazione di proposte di delibere da sottoporre al Consiglio.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio d'Area

- 7.1 Il Consiglio d'Area è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Le sedute straordinarie possono essere tenute per far fronte a eventi che non siano prevedibili e che richiedano soluzioni particolarmente urgenti; una seduta straordinaria può anche essere richiesta almeno da un quinto dei Consiglieri che ne facciano domanda motivata al Presidente.
- 7.2 Per motivi riguardanti l'ordine del giorno possono essere programmate sedute in aggiornamento.
- 7.3 La convocazione dei Consiglieri per sedute ordinarie deve essere fatta di norma per posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Un avviso scritto viene inviato in tutti i casi in cui l'invio per posta elettronica sia impossibile o fallisca. Salvo in caso di urgenza, devono essere seguite le garanzie previste dalle norme sulla convocazione degli organi collegiali. La convocazione dei Consiglieri per sedute straordinarie deve essere fatta con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 8 – Validità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio d'Area

- 8.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che tutti coloro che hanno facoltà per intervenire, con o senza diritto di voto, siano stati regolarmente convocati.
- 8.2 Le adunanze e le votazioni sono valide quando sia presente la maggioranza di coloro che hanno diritto al voto sull'argomento in discussione; se, dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'apertura della seduta, tale maggioranza non è stata raggiunta, la seduta verrà rimandata e convocata in altra data.

- 8.3 Nel computo per determinare le maggioranze di cui al presente articolo non si tiene conto dei Consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza, mentre si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori a contratto soltanto se sono presenti.
- 8.4 Le adunanze sono valide anche se le rappresentanze definite dall'Art. 2, comma 1, non sono costituite.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

- 9.1 Per ogni altra norma non contemplata nel presente Regolamento e, in particolare, per la regolamentazione delle sedute e delle votazioni vale il Regolamento adottato dal Consiglio di Facoltà.